



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dr. Valeria Ardoino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. 1058/2019, avente ad oggetto “Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c”, promossa

da

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante, sedente in Roma, rappresentata e difesa come da mandato in allegato telematico al ricorso dall’Avv. Francesco Mainetti, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Verdi 40, presso lo studio dell’Avv. Marco Paneri;

- ricorrente -

contro

VERGAGNI Roberto, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale sedente in Tortona, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Trotti 46, presso lo studio dell’Avv. Massimo Grattarola, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria difensiva;

- convenuto -

Conclusioni delle parti come in atti

Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio Eni S.p.A. esponeva:

- di essere proprietaria dell’impianto di distribuzione carburanti n. 1412 di Tortona, piazza Milano 42 composto dalle attrezzature destinate alla vendita dei carburanti e da un ramo d’azienda autolavaggio;
- di avere stipulato con Vergagni Roberto, titolare dell’omonima Ditta individuale Vergagni Roberto, un complesso rapporto contrattuale



finalizzato alla gestione dell'impianto per la vendita degli idrocarburi e per fornire alla clientela il servizio di autolavaggio;

- di avere in particolare affidato al predetto in data 3.12.2012 la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti di cui sopra, stipulando con lo stesso due contratti tra loro collegati, aventi ad oggetto l'uso gratuito delle attrezzature e la fornitura in esclusiva del carburante, rappresentati da un contratto di comodato d'uso gratuito delle apparecchiature e delle attrezzature e da un contratto di fornitura di carburanti e combustibili (docc. 2 e 3, fasc. ricorrente);
- che veniva convenuta tra le parti la durata del rapporto in sei anni e sei mesi decorrenti dalla data di consegna (3.12.2012), con espressa previsione di rinnovo tacito dello stesso per uguale periodo in assenza di disdetta da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, come espressamente previsto dall'art. 4.1 del suddetto contratto (doc. 2, fasc. ricorrente);
- che all'art. 4.3 del contratto di comodato era espressamente indicato quanto segue: *“il presente contratto è inoltre strettamente collegato al contratto di fornitura. Pertanto la risoluzione o cessazione per qualsiasi ragione o causa di uno di questi contratti comporterà il venir meno e la risoluzione di diritto anche degli altri”* (cfr. doc. 2, pagina 3) e all'art. 7 del contratto di fornitura era previsto che *“in caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di comodato anche il presente contratto si risolverà automaticamente”* (doc. 3, pag. 3, fasc. ricorrente);
- che all'art. 22.1 del contratto di comodato era previsto l'obbligo del gestore di corrispondere una penale giornaliera di euro 500,00 in tutti i casi in cui, verificandosi una qualsivoglia ipotesi di sospensione, risoluzione e, comunque, cessazione del contratto la parte comodataria *“non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'impianto, nel rispetto dei termini previsti dai precedenti articoli o di quelli indicati dalla comodante”* (doc. 2, pag. 15, fasc. ricorrente);
- di avere altresì sottoscritto con la Ditta Vergagni Roberto nel medesimo mese di dicembre 2012 un contratto di affiliazione e affitto di ramo d'azienda con annesso sistema *enivash* in aree stradali, funzionalmente ed inscindibilmente collegati, in virtù del quale la società ricorrente concedeva in godimento alla ditta del resistente il ramo d'azienda per l'esercizio di un lavaggio rapido secondo il proprio sistema di franchising denominato *enivash*, attività collegata a quella di distribuzione carburanti ivi esercitata (doc. 4, fasc. ricorrente);



- che la durata di tale contratto era convenuta in anni sei decorrenti dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2018, senza possibilità di rinnovo tacito (cfr. artt. 22.1 e 22.1.2) e che, per espressa previsione contrattuale, l'efficacia del contratto nel suo insieme era risolutivamente condizionata al termine o alla risoluzione, anche anticipata, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto di comodato della stazione di servizio intercorrente tra le medesime parti (artt. 2 e 22.5, lett. e), con la precisazione che in tale evenienza il contratto si sarebbe risolto immediatamente ai sensi degli artt. 1353 e seguenti c.c., con obbligo dell'affittuario di riconsegnare senza indugio alla ricorrente il ramo aziendale (cfr. art. 22.5.1);
- che anche in questo contratto era prevista, per il caso di cessazione o risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, una penale giornaliera a carico dell'affittuario di euro 50,00 in caso di ritardo nella restituzione dell'azienda (cfr. artt. 12.1 e 13.1);
- che in occasione di diversi controlli eseguiti da proprio personale presso l'impianto nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2017 era emerso che spesso (nelle date precisate a pag. 4 del ricorso) la stazione di servizio gestita dalla Ditta del resistente era sprovvista di carburante, non essendo stato dal predetto programmato efficacemente il rifornimento;
- di avere contestato le violazioni di cui sopra al resistente con comunicazioni del 6.11.2017 e del 7.2.2018 (docc. 5 e 6, fasc. ricorrente), dallo stesso non contestate;
- di avere inoltre segnalato al resistente in data 1.3.2018 l'inadempimento dell'accordo sindacale sottoscritto il 27 luglio 2005 tra Eni ed i rappresentanti dei gestori, avendo il medesimo resistente praticato per tutto il mese di febbraio 2018 un prezzo di vendita al pubblico dei carburanti superiore al prezzo massimo fissato dalla società ricorrente sulla base dell'accordo di cui sopra (doc. 7, fasc. ricorrente);
- di avere ancora contestato al resistente il 30.8.2018 di non aver attivato presso il punto vendita il servizio di pagamento carburanti con carta Multicard in violazione degli impegni assunti con il contratto di somministrazione (doc. 8, fasc. ricorrente);
- che infine a partire dal mese di marzo 2018 il resistente aveva ommesso di corrisponderle gli importi dovuti a titolo di canone di affitto del ramo di azienda autolavaggio;



- di essere in particolare in credito della somma di euro 16.791,83 come da fatture insolute prodotte (docc. 15-25, fasc. ricorrente);
- di avere pertanto comunicato al resistente il 28.11.2018, per tutte le ragioni di cui sopra, formale disdetta dal contratto di comodato e relativo contratto di fornitura per la sua naturale scadenza il 2.6.2019 (doc. 9, fasc. ricorrente);
- che Vergagni Roberto si rifiutava di consegnarle l'impianto (doc. 10, fasc. ricorrente).

La società ricorrente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,

1) in via principale, accertare e dichiarare l’avvenuta cessazione del complesso rapporto negoziale costituito dal contratto di comodato e dal contratto di fornitura sottoscritti il 12 dicembre 2012 tra la ricorrente e la Ditta Roberto Vergagni e, conseguentemente, del contratto di affiliazione ed affitto di ramo d’azienda lavaggio con

annesso sistema enivash sottoscritto tra le medesime parti e registrato il 21 dicembre 2012, alla data del 2 giugno 2019, o a quella diversa risultante di giustizia, e per l’effetto condannare il Signor Roberto Vergagni, all’immediato rilascio dell’intero impianto n. 1412 da esso gestito di proprietà di Eni s.p.a. sito in Tortona (AL), Piazza Milano n. 42, con tutti i beni indicati nel verbale di consegna allegato al documento 2 della ricorrente, e del ramo d’azienda lavaggio rapido con metodo enivash come descritto nel verbale di consistenza e consegna e nella planimetria allegati sotto le lettere A e B al documento 4 della ricorrente;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., o in subordine ex artt. 1453 e 1455 c.c., del complesso rapporto negoziale costituito dal contratto di comodato e dal contratto di fornitura sottoscritti il 12 dicembre 2012 tra la ricorrente e la Ditta Roberto Vergagni e, conseguentemente, del contratto di affiliazione ed affitto di ramo d’azienda lavaggio con annesso sistema enivash sottoscritto tra le medesime parti e registrato il 21 dicembre 2012, alla data risultante di giustizia, e per l’effetto condannare il Signor Roberto Vergagni, all’immediato rilascio dell’intero impianto n. 1412 da esso gestito di proprietà di Eni s.p.a. sito in Tortona (AL), Piazza Milano n. 42, con tutti i beni indicati nel verbale di consegna allegato al documento 2 della ricorrente, e del ramo d’azienda lavaggio rapido con metodo enivash come descritto nel verbale di consistenza e consegna e nella planimetria allegati sotto le lettere A e B al documento 4 della ricorrente;

3) in ogni caso,



3.1) condannare il Signor Roberto Vergagni a corrispondere all'Eni s.p.a., a far data dal 3 giugno 2019, o dalla data diversa che sarà ritenuta di giustizia, e fino all'effettivo rilascio, le penali giornaliere di € 500,00 prevista dall'art. 22.1 del contratto di comodato ed € 50,00 prevista dall'art. 13.1 del contratto di affitto di ramo d'azienda sistema di lavaggio, oltre interessi dalle singole scadenze giornaliere;

3.2) condannare il Signor Roberto Vergagni a corrispondere all'Eni s.p.a. l'importo di € 16.791,83, oltre interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture, o quello maggiore o minore dovesse risultare di giustizia, a titolo di canoni fissi del contratto di affitto del ramo d'azienda con annesso sistema eniwash in aree stradali?.

Si costituiva tardivamente Vergagni Roberto ed eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro per essere competente il Giudice Ordinario, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria a favore del Tribunale di Roma, la violazione del *ne bis in idem* avendo la società ricorrente già agito in via monitoria davanti al Tribunale ordinario per il pagamento delle fatture n. 338, 6932, 11675, 13431, 15900 del 2018 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Il resistente concludeva pertanto nei seguenti termini:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,

In via preliminare

Accertare la propria incompetenza funzionale, provvedendo ex aert.427 cpc alla fissazione di termine alle parti per la riassunzione della causa avanti il Giudice Ordinario

In via subordinata in rito

Riunire il presente giudizio a quello pendente fra le stesse parti, parzialmente avente per oggetto la medesima domanda, e comunque connesso, avanti il Tribunale di Alessandria, G.I. dott. Asteggiano al n.ro 3983\2019

In via ulteriormente subordinata

Dichiarare la propria incompetenza territoriale competente essendo il Tribunale di Roma

In via subordinata

Previo accertamento dell'inadempimento di ENI spa agli obblighi di cui all'art. 5 e all'art.16 del contratto, respingere la domanda attrice

In ogni caso con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in distrazione al procuratore antistatario”.



All'udienza del 26.2.2020 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna al pagamento delle fatture ENI n. 1500000338 del 31.1.2018, n. 1500006932 del 30.4.2018, n. 1500011675 del 29.6.2018, n. 1500013431 del 31.7.2018, n. 1500015900 del 31.8.2018 per l'importo complessivo di euro 7632,65.

La causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione.

Il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza in forza della normativa eccezionale ed emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020, n. 77, così come ulteriormente modificato dal D.L. 125/2020 e dal D. 2/2021.

Devono rigettarsi le eccezioni in rito sollevate da parte resistente.

Occorre in proposito innanzi tutto osservare che il rapporto tra le parti ha natura complessa e risulta dal collegamento inscindibile di più rapporti in vista del perseguimento di uno scopo unitario (Cass. 8251/2010), trattandosi di gestione di un impianto di distribuzione di carburante attuato tramite la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi e di un contratto di fornitura in esclusiva di tali prodotti, contratti aventi un'unica causa.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che *“il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d'uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un'unica causa, presenta elementi di cosiddetta parasubordinazione quando l'impianto sia gestito personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente”*, con la conseguenza che le relative controversie attengono alla competenza del Giudice del Lavoro del luogo del domicilio del lavoratore parasubordinato (Cass. n. 9576/2004).

In altro arresto la Suprema Corte ha inoltre stabilito che *“in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. (come quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto), per i quali la prevalenza dell'attività personale costituisce l'ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata, nel caso di controversia, spetta al convenuto che intenda contestare la competenza per materia dell'adito giudice del lavoro provare le*



circostanze di fatto su cui si fonda la proposta eccezione di incompetenza, sotto il profilo del difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa” (Cass. 12573/2003).

Nel caso che ci occupa, nulla è stato allegato o dedotto da parte convenuta nei termini sopra indicati. Al contrario, è la stessa società ricorrente a fornire riscontri anche documentali in merito alla sussistenza del citato rapporto di parasubordinazione, non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente. In proposito infatti la società ricorrente rileva che Vergagni Roberto è un piccolo imprenditore, iscritto nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e si avvale nell’esercizio dell’attività unicamente della propria opera e di quella di un solo dipendente come da visura prodotta (doc. 14, fasc. ricorrente).

Da ciò consegue il corretto radicamento della presente causa davanti al Giudice del Lavoro, funzionalmente competente ai sensi dell’art. 409 comma 3 cpc trattandosi di rapporto di parasubordinazione nei termini sopra precisati.

Vanno pertanto rigettate le eccezioni di incompetenza sollevate da parte resistente.

Venendo al merito deve innanzi tutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda di pagamento della somma di euro 7632,65 di cui alle fatture n. 1500000338 del 31.1.2018, n. 1500006932 del 30.4.2018, n. 1500011675 del 29.6.2018, n. 1500013431 del 31.7.2018, n. 1500015900 del 31.8.2018 (già oggetto di separato giudizio), stante la rinuncia alla domanda in tal senso avanzata da parte ricorrente all’udienza del 26.2.2020.

La rinuncia alla domanda “rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (Cass. n. 1439/.2002).

Inoltre, secondo Cass. n. 23749/2011, “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” e,



come chiarito da Cass. N. 18255/2004, *“La rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante [...]”*;

Alla luce di ciò va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia del ricorrente alla domanda di condanna di cui sopra.

Nel resto il ricorso merita accoglimento.

La società ricorrente ha documentato di avere comunicato la disdetta del contratto di comodato d’uso gratuito e di fornitura in data 28.11.2018, e quindi tempestivamente rispetto alla naturale scadenza del 2.6.2019, alla luce delle violazioni contestate al resistente e oggetto anch’esse di specifica documentazione e produzione versate in atti.

Ai sensi dell’art. 4.1 del contratto di comodato, si evince che lo stesso si sarebbe rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni e sei mesi *“in difetto di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza”*; inoltre ai sensi dell’art. 7 del contratto di fornitura è prevista la risoluzione automatica dello stesso in conseguenza della cessazione del contratto di comodato; infine ai sensi dell’art. 22.5 lett. e) del contratto di affiliazione e affitto di ramo d’azienda è espressamente contemplata una clausola risolutiva espressa per il caso di invalidità, cessazione o risoluzione del contratto di comodato.

Dal combinato disposto delle norme contrattuali sopra richiamate deriva il diritto della società ricorrente ad ottenere l’immediato rilascio dell’impianto di distribuzione carburanti e del ramo d’azienda lavaggio detenuti senza titolo dal resistente.

Il resistente dovrà quindi essere condannato al rilascio dell’impianto e al pagamento delle penali giornaliere di euro 500,00 di cui all’art. 22.1 del contratto di comodato e di euro 50,00 di cui all’art. 13.1 del contratto di affitto di ramo d’azienda.

Le allegazioni del resistente in merito ad inadempimenti della resistente sono del tutto sfinite di prova. Al contrario la società ricorrente ha documentato le violazioni contestate al resistente e le ragioni del mancato rinnovo del contratto.

La società ricorrente ha infine documentato, attraverso la produzione delle relative fatture, il proprio credito risultante dal



mancato pagamento dei canoni di affitto. La contestazione del resistente sul punto risulta generica. Si richiama, in proposito, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: *“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”* (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent.. 9285/2003 e Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 4051/2011).

Ai sensi dell’art. 115 c.p.c. si devono quindi ritenere corretti i conteggi offerti da parte ricorrente a fondamento della propria domanda.

Parte resistente dovrà quindi essere condannata a corrispondere alla società resistente la somma di euro 9.159,18 (euro 16791,83-euro 7632,65), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo.

La rinuncia parziale alle domande con effetto di rigetto del ricorso, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, regolate per i restanti 2/3 secondo il principio della soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con riferimento alla somma di euro 7.632,65 di cui alle fatture n. 1500000338 del 31.1.2018, n. 1500006932 del 30.4.2018, n. 1500011675 del 29.6.2018, n. 1500013431 del 31.7.2018, n. 1500015900 del 31.8.2018 per rinuncia di parte ricorrente alle domande sul punto con efficacia di rigetto del ricorso;
- 2) accerta e dichiara la cessazione del rapporto contrattuale tra la società ricorrente e il resistente alla data del 2.6.2019 e per l’effetto condanna il resistente all’immediato rilascio dell’intero impianto n. 1412 sito in Tortona, piazza Milano 42, con tutti i beni ivi presenti;
- 3) condanna il resistente a corrispondere alla società ricorrente le penali giornaliere di euro 500,00 di cui all’art. 22.1 del contratto di comodato e di euro 50,00 di cui all’art. 13.1 del contratto di affitto di



ramo d'azienda sistema di lavaggio, a far data dal 3.6.2019, oltre interessi dalla data di maturazione alla presente sentenza;

4) condanna il resistente a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 9.159,18, a titolo di canoni fissi del contratto di affitto del ramo di azienda, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;

5) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere alla società ricorrente i restanti 2/3, frazione che liquida complessivamente in euro 2.676,70 per compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;

Così deciso in Alessandria, il 30 marzo 2021

Il Giudice
Valeria Ardoino

